

**REGOLAMENTO (CE) N. 516/2007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 maggio 2007**  
**relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura di autorizzazione per gli additivi destinati all'alimentazione degli animali.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie riguardo alle domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicabilità di detto regolamento.
- (3) La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
- (5) L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, prodotti dal *Bacillus subtilis* (LMG-S -15136) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione <sup>(3)</sup> e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>. A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento.
- (6) La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui all'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(5)</sup>.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato alle condizioni ivi specificate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 37 del 13.3.2003, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

| N. CE  | Additivo                               | Formula chimica, descrizione  | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore |         | Altre disposizioni   | Data di scadenza dell'autorizzazione |
|--------|--|---|---------------------------------------|-------------|--------|---------|--|--------------------------------------|
|        |  |   |                                       |             | minimo | massimo |  |                                      |
|        |  | Unità di attività per kg di alimento per animali completo   |                                       |             |        |         |  |                                      |
| E 1606 | Endo-1,4-beta-xilanasasi<br>EC 3.2.1.8 | Preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotto da <i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S-15136), con un'attività minima di:<br>solido e liquido:<br>endo-1,4-beta-xilanasasi: 100 IU (*) /g o ml | Suini da ingrasso                     | —           | 10 IU  | —       | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 10 IU<br>3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di arabinoxilano contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento. | A tempo indeterminato                |
|        |  |   | Tacchini da ingrasso                  | —           | 10 IU  | —       | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 10 IU<br>3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di arabinoxilano contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento. | A tempo indeterminato                |

(\*) 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (espressi in equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.